

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER
SERVIZI DI REPERIMENTO SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO
CON LAVORATORI INQUADRATI NEL CCNL Utilitalia
(prima Federambiente)**

- Durata: fino a 24 mesi consecutivi dall'avvio dell'esecuzione -

- Importo massimo stimato: Euro 900.000,00 -

CIG: 732539967C - CPV: 7962000-6

1

Determina a Contrarre Prot. 2600/17/U del 18 dicembre 2017

Scade il 29 gennaio 2018 ore 10,00

1. PREMESSE – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI

R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. società con Socio Unico RetiAmbiente Spa soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente Spa, d'ora in avanti detta REA Spa (o anche solo "Committente" o "Stazione Appaltante"), quale gestore del servizio di raccolta trasporto e invio a smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (nei Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Collesalveti, Bibbona, Capraia Isola, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Orciano Pisano, Crespina Lorenzana ed altri eventuali ove le vengano assegnati), con pubblicazione del Bando in data 22 dicembre 2017 ha indetto la presente procedura allo scopo di affidare il servizio in oggetto, utile per reperire il personale da adibire temporaneamente, con contratto di somministrazione, alle attività aziendali, tra le quali quelle di autisti, netturbini e addetto manutenzione attrezzatura (elencazione esemplificativa, non tassativa).

Ferme le pubblicazioni su GUUE e quotidiani come per legge, il Bando, il Disciplinare e i relativi allegati sono pubblicati sul profilo della Committente (<http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/>).

Per garantire trasparenza e correttezza, REA Spa si conforma ai principi generali di cui agli artt. 30, 42 e tutti gli altri del d.lgs. 50/2016, in conformità ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione ed alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il rapporto tra le parti sarà disciplinato dal contratto che sarà tra esse sottoscritto e dagli ulteriori atti e documenti che ne formeranno parte integrante (tra i quali: l'Attestazione integrativa sul possesso dei requisiti di ammissione e sull'insussistenza di cause di esclusione e accettazione di condizioni di gara e contrattuali generali, l'offerta tecnica e l'offerta economica, il Modello S.7.4.1. sottoscritti e prodotti a corredo dell'offerta).

Per quanto ivi non previsto, si applicheranno le norme ed i principi di cui al Codice civile, ove compatibili. Le parti saranno in ogni caso assoggettate, in fase di esecuzione, a tutte le vigenti normative di settore inderogabili, ivi comprese e specialmente quelle a tutela dei diritti, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nel presente Disciplinare sono contenute le norme per la partecipazione alla gara, ai fini dell'eventuale affidamento. L'offerta dovrà essere presentata nei termini e conformemente alle prescrizioni qui impartite, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta ed allegata dalla stazione appaltante alla *lex specialis*, composta da:

- Bando

- Allegato 1 - Schema di contratto
- Allegato 1 A - Relazione illustrativa
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione alla gara
- Allegato 3 - DGUE
- Allegato 4 - Attestazione integrativa sul possesso dei requisiti di ammissione e sull'insussistenza di cause di esclusione e accettazione di condizioni di gara e contrattuali generali
- Allegato 5 - Modello per offerta economica
- Allegato 6 - Mod. S.7.4.1. Requisiti Tecnico-Professionali

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.reaspa.it

Non saranno ammesse né valutate e non potranno condurre all'aggiudicazione del servizio in oggetto altre forme di offerta o proposta di alcuna natura, né offerte che pervengano oltre il termine indicato, o presentate da soggetti che non abbiano i requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente.

Gli allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere utilizzati per la presentazione dell'offerta oltre alle dichiarazioni che devono essere presentate a corredo della stessa.

L'Allegato 1 contiene la disciplina del rapporto contrattuale, come intercorrerà tra REA Spa e l'aggiudicatario; sarà integrato con i contenuti dell'offerta (tecnica ed economica), che ne formeranno parte integrante e sostanziale; l'Allegato 1 A ne contiene l'illustrazione e ne fornisce integrazioni precettive e interpretative.

Hanno valore contrattuale inderogabile come per legge i contenuti dei documenti inerenti gli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

La mancata presentazione di una regolare offerta nei termini implica per fatti concludenti la manifestazione della volontà di non partecipare alla gara quindi determinerà inesorabilmente la non ammissione alla stessa. L'eventuale presentazione di un'offerta con modalità diverse da quelle prescritte o oltre il termine di scadenza indicato comporterà l'esclusione. Il termine per la presentazione delle offerte è inderogabile sia riguardo alla data che riguardo all'orario, che riguardo alle modalità. Non saranno comunque ammessi i soggetti sprovvisti dei requisiti minimi di ammissione o per i quali sussistano cause di esclusione, come per legge. Saranno esclusi i soggetti che, in qualunque modo, ottengano il risultato di aver presentato ciascuno più di una offerta.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione sarà

oggetto di post-informazione, tramite pubblicazione e notifica ai concorrenti non definitivamente esclusi. Il diritto di accesso sarà consentito nei limiti di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e 53 del d.lgs. 50/2016. In conformità a quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 53 del D. Lgs. 50/2016, l'esercizio del diritto di accesso è:

- consentito solo ai soggetti legittimati
- differito in specifiche fasi di gara (cfr. art. 53)
- limitato in conseguenza di eventuali prevalenti interessi e diritti alla riservatezza o segretezza.

Gli atti di gara possono essere impugnati in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. 104/2010.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non esperire la gara e non procedere con l'affidamento, qualora ravvisi sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o un mutamento della situazione di fatto o effettui nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Inoltre si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura qualora venga meno per qualunque motivo la disponibilità di tutte o parte delle risorse finanziarie necessarie. Senza diritto per gli operatori economici ad alcun conseguente indennizzo o risarcimento.

Si riserva altresì di dare comunque corso alla gara, nell'ipotesi in cui pervenga anche una sola offerta valida, a condizione che risulti rispondente al fabbisogno ed all'interesse della Committente, nonché congrua e presentata da un soggetto per il quale sussistano i requisiti prescritti e non ricorrano motivi di esclusione.

Nel caso in cui la presente procedura, aperta a tutti gli operatori interessati e per i quali ricorrano i presupposti per l'ammissione, abbia esito negativo e vada deserta o comunque non pervenga nei termini alcuna offerta valida o congrua, la Committente potrà negoziare l'affidamento del contratto, con invito rivolto anche ad un solo operatore economico, individuato mediante indagine di mercato o attingendo al proprio elenco di fornitori qualificati o attingendo ad elenchi di fornitori qualificati tenuti da centrali di committenza o altre stazioni appaltanti che svolgono attività analoghe a quelle della committente medesima.

La procedura è indetta in conformità alle previsioni di cui al Regolamento per la selezione esterna del Personale di REA Spa approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 2/2017 del 21/03/2017, Prot. 641/17/U.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) in termini di miglior rapporto qualità-

prezzo, dunque a favore della migliore offerta non anomala, individuandosi come migliore offerta quella che avrà ottenuto il miglior (più elevato) punteggio complessivo (tecnico ed economico), tra quelle ammesse e non escluse, secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. 50/2016.

Le forme di pubblicità e post-informazione sono quelle di cui al d.lgs. 50/2016

La progettazione del servizio è stata redatta dal personale aziendale.

Il presente affidamento è in attuazione degli atti di programmazione aziendali adottati in conformità all'ordinamento interno.

Il luogo di esecuzione del servizio, come dettagliato nell'allegato schema di contratto, è: quanto al servizio del somministrante (selezione/reperimento/somministrazione) da svolgere presso la sede del somministrante. L'esecutore dovrà garantire la presenza di una sede operativa nell'ambito della provincia di Livorno o di Pisa; fanno carico all'esecutore tutti gli obblighi oneri e costi nonché ogni adempimento necessario. La suddetta sede deve essere nella disponibilità effettiva e legittima dell'esecutore per tutta la durata del contratto. Ove il concorrente non ne disponga al momento della presentazione della sua offerta, dovrà allegare documentazione a comprova del fatto che legittimamente ne disporrà, nel caso di eventuale aggiudicazione a suo favore, e che sarà acquisita e utilizzabile in tempi utili a garantire l'immediata esecuzione del servizio, anche eventualmente disposta con avvio anticipato nelle more della stipula per ragioni d'urgenza. Quali che siano i tempi di gara, tengano presente in concorrenti che il personale da selezionare dovrà essere somministrato almeno a far data dal 30 marzo 2018.

5

Quanto alle prestazioni dei lavoratori somministrati, da svolgere presso la sede della Committente e nei luoghi in cui esegue i servizi (territorio dei Comuni e/o sede legale e/o eventuali impianti di conferimento).

L'affidamento non è suddiviso in Lotti perché trattasi di un servizio unitario, le cui caratteristiche non ne consentono il frazionamento. L'esecuzione frazionata sarebbe idonea a pregiudicare gli interessi tanto della Committente quanto dei lavoratori da somministrare.

Il contratto trova copertura in fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante.

Il **Responsabile del procedimento**, nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice, è M. Lenzi,

reperibile presso la Committente.

Il **direttore dell'esecuzione** è: C. Balestri (reperibile presso la Committente).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando (pubblicato in GUUE n. 246 del 22 dicembre 2017)
- Disciplinare (il presente documento)
- Allegato 1 - Schema di contratto
- Allegato 1 A - Relazione illustrativa
- Allegato 2 Modello di domanda di partecipazione alla gara
- Allegato 3 DGUE
- Allegato 4 Modello per l'attestazione integrativa sul possesso dei requisiti di ammissione e sull'insussistenza di cause di esclusione e accettazione di condizioni di gara e contrattuali generali
- Allegato 5 Modello per la redazione dell'offerta economica
- Allegato 6 Mod. S.7.4.1.

6

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana e tramite PEC, da inoltrare all'indirizzo appaltirea@pec.it, (entro il 19 gennaio 2018 ore 10,00). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti con altre modalità o successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite secondo l'ordine di arrivo e comunque entro il 23 gennaio 2018, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo della Committente.

Non sarà data risposta verbale o telefonica ad alcun tipo di quesito, non sarà data alcuna risposta a: quesiti verbali o telefonici; quesiti inerenti norme di Legge e loro interpretazione; quesiti di fatto recanti l'anticipazione del contenuto delle offerte (**N.B.** la presentazione di un quesito che anticipi il contenuto dell'offerta ne determinerà l'esclusione. Non è sanabile).

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni rivolte agli operatori dalla stazione appaltante si intenderanno validamente ed efficacemente effettuate presso il predetto indirizzo da essi stessi indicato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario (o capogruppo) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni rivolte alla stazione appaltante dagli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appaltirea@pec.it.

7

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'affidamento ha ad oggetto il servizio di reperimento, selezione e somministrazione di lavoro temporaneo con applicazione del CCNL Utilitalia (prima Federambiente), come meglio descritto nell'Allegato 1 "Schema di contratto" e nella Relazione illustrativa (Allegato 1 A), dove sono fornite indicazioni orientative in ordine alle stime delle unità di personale da somministrare per ciascuna mansione e nei diversi periodi dell'anno.

Si specifica che, riguardo al personale somministrato, resteranno a carico dell'esecutore (somministrante) i seguenti oneri e adempimenti:

- Gestione amministrativa;
- L'esecuzione delle 4 ore previste a titolo di formazione generale così come definita dal punto 4 e punto 8 dell'allegato all'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Di tale formazione

dovrà essere data evidenza all'utilizzatore.

- Costo del lavoro, come indicato in tabella 1 e 2 art. 18:
 - Retribuzione lorda, EDR e indennità integrativa mensile
 - Oneri previdenziali, assistenziali e contributivi
- Eventuali malattie e/o infortuni che non generino corrispettivo negativo
- Costo del lavoro, retribuzioni differite:
 - Rateo 13' e 14'
 - Ratei di ferie e permessi aggiuntivi ex festività
 - Ratei di trattamento di fine rapporto
- Contributo del 4% per il fondo di formazione dei lavoratori temporanei tenuto presso il Ministero del Lavoro e dello 0,2% per l'ente Bilaterale Paritetico (ex CCNL per la Categoria delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo)
- Ogni altro se non menzionato tra quelli esclusi e contabilizzati a parte.

Sono escluse e contabilizzate a parte riconosciute alla tariffa della paga oraria oltre al margine di agenzia secondo tabella 1 e 2, art. 18:

- Festività di legge infrasettimanali e cadenti di domenica

Sono esclusi e contabilizzati a parte riconosciuti all'effettivo costo, di cui deve essere data evidenza con i conteggi da **allegare all'offerta**, quindi senza margine di agenzia:

- Indennità di lavoro domenicale art. 22 c. 1
- indennità conducente – per autista 3' livello, art. 32 lettera M)
- compenso retributivo aziendale art. 2 lett. C
- il lavoro straordinario, notturno e festivo
- il controvalore in denaro del buono pasto del valore di € 7,50 riconosciuto al personale che sia chiamato in servizio oltre il turno ordinario per cui sorge il diritto al servizio sostitutivo di mensa. Il buono pasto è erogato dall'esecutore, deve essere utilizzabile presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni. Al personale deve essere data notizia dall'esecutore dei locali convenzionati, ubicati nelle province presso cui l'azienda presta il servizio (Livorno, Pisa) provvedendo ad aggiornare tale elenco ogni qual volta ci siano delle modifiche (cessazioni/nuove convenzioni) anche su richiesta.

Nessun altro compenso sarà riconosciuto, all'Agenzia e/o ai lavoratori, ad eccezione delle voci di costo/compenso che dovessero derivare da sopravvenute norme di legge o di CCNL eventualmente

applicabili e da decisioni di REA Spa, che saranno riconosciute all'agenzia al valore effettivo, quindi senza margine di agenzia.

Riguardo ai lavoratori da somministrare, la Committente effettuerà richiesta di personale a tempo determinato, specificando mansione, livello e periodi di attività necessari. Il numero effettivo di unità da somministrare, così come la durata individuale e complessiva dell'effettivo collocamento in servizio, dipenderanno dal fabbisogno della Committente, fermo in ogni caso il rispetto del limite massimo di spesa complessiva entro l'importo aggiudicato, secondo le previsioni contrattuali e quelle che seguono.

4. DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

4.1. DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO E DEL RAPPORTO CON IL SOMMINISTRANTE

L'importo massimo stimato quale corrispettivo che potrà essere corrisposto all'esecutore è pari a Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre IVA. Tale importo costituisce solo limite massimo alla spesa della committente, ma non è la somma che l'affidatario potrà pretendere. La committente farà eseguire soltanto le prestazioni effettivamente necessarie, secondo il proprio fabbisogno, e corrisponderà all'esecutore soltanto l'importo corrispondente al corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite, applicando il prezzo determinato alla luce della sua offerta e delle condizioni di gara e contrattuali prestabilite, comunque nel rispetto del predetto limite massimo, che non potrà essere superato. La committente non assume verso l'affidatario alcun obbligo relativo ad un minimo di prestazioni e quindi di corrispettivo garantiti.

Il contratto oggetto del presente affidamento ha durata dalla data di avvio dell'esecuzione e fino allo scadere dei successivi 24 mesi consecutivi; cesserà in ogni caso nel momento in cui l'esborso complessivo di REA Spa raggiungerà il limite massimo stimato in Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre IVA.

Non sono ammesse VARIANTI in corso di esecuzione. La durata è calcolata dall'avvio dell'esecuzione. L'avvio dell'esecuzione coincide con il momento in cui è formalizzato il primo contratto specifico applicativo dell'accordo quadro (quindi la prima richiesta di somministrazione).

Fermo restando quanto previsto al successivo comma, REA Spa rende noto sin da ora ai concorrenti che il contratto si intenderà risolto, in tutto o in parte, e cesserà comunque di avere effetto, previa semplice comunicazione scritta da parte della committente, e nei termini ed alle condizioni che

saranno da essa indicati, se ricorrerà anche una soltanto delle seguenti condizioni:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui un diverso soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito;
- b) REA Spa per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana – indipendentemente dalla volontà di REA Spa – che comportino variazioni ritenute essenziali al presente affidamento.

In tali casi, sarà corrisposto all'esecutore il corrispettivo maturato per le prestazioni sino ad allora effettivamente e correttamente eseguite.

Nel caso in cui sopravvengano modifiche societarie che ne comportino la necessità, saranno ammesse variazioni soggettive che comportino la sostituzione di un nuovo soggetto istituzionale all'attuale Committente.

4.2. DURATA DEL RAPPORTO CON I LAVORATORI SOMMINISTRATI

Il rapporto con i lavoratori potrà costituirsi soltanto nell'ambito della durata del rapporto con il somministrante, non potendosi dare luogo ad immissioni in servizio di personale in momenti diversi.

La durata del rapporto con i lavoratori somministrati sarà definita nelle richieste di somministrazione che saranno rivolte dalla Committente al somministrante, nell'ambito dei limiti di cui al precedente paragrafo 4.1..

Qualora i rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati si concludano in data successiva a quella di scadenza del contratto di accordo quadro in essere tra REA Spa e il somministrante il contratto di accordo quadro continuerà a produrre i propri effetti limitatamente alla disciplina dei rapporti di somministrazione ancora in essere, senza che ciò comporti alcuna proroga dello stesso e senza consentire l'autorizzazione e l'esecuzione di prestazioni ulteriori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, stabiliti in Italia o in altri Stati Membri dell'UE, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È vietato a chiunque partecipare con più di una offerta, ovvero con modalità tali da pregiudicare la par condicio tra i concorrenti o influenzare indebitamente l'esito della gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese della rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

12

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara i concorrenti costituiti in una delle forme di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 purché:

- in possesso dei requisiti di ammissione e per i quali non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e alle norme di legge e regolamentari collegate;
- non sia stata loro applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- in possesso dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ad esercitare l'attività di somministrazione di lavoro, rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

- abbiano un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per fornitura di lavoratori somministrati, riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2014 – 2015 – 2016 non inferiore a:
 - € 600.000,00 per ciascun anno;
 - € 2.000.000,00 per il triennio.

I predetti requisiti sono cumulativi e non alternativi (devono essere posseduti entrambi).

Sono esclusi dalla gara tutti i concorrenti:

- per i quali non sussistano i requisiti di ammissione
- per i quali sussistano cause di esclusione
- che abbiano presentato offerte inammissibili e/o documentazione insanabile o non sanata nei termini concessi secondo quanto previsto dalla *lex specialis* e dalla vigente normativa in materia.

I concorrenti saranno ammessi alla gara sulla base delle loro attestazioni.

La stazione appaltante provvederà come per legge alla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati tramite AVCPass, relativamente al primo classificato e si riserva la possibilità di assoggettare alla medesima verifica anche il secondo classificato ed ogni ulteriore concorrente.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

13

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14

dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. In caso di necessità e urgenza la stazione appaltante si riserva di acquisire la documentazione a comprova presso gli interessati e gli enti certificanti, nei limiti di legge. Ciascun concorrente, presentando la propria offerta, manifesta la propria capacità di fornire, a richiesta e senza indugio, ogni notizia, dato, documento inerente le dichiarazioni che esso stesso rende, e che sia utile agli adempimenti di gara, assumendo a tal proposito il rischio per ogni eventuale suo ritardo o mancanza.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

14

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

b) Autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ad esercitare l'attività di somministrazione di lavoro, rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCPass.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPass.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per fornitura di lavoratori somministrati, riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2014 – 2015 – 2016 non inferiore a:

- € 600.000,00 per ciascun anno;
- € 2.000.000,00 per il triennio.

I predetti requisiti sono cumulativi e non alternativi (devono essere posseduti entrambi).

Gli importi sono indicati al netto dell'IVA.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice.

Tenuto conto delle specificità del contratto da affidare, non si ravvisano prestazioni accessorie contrapposte alle principali: la prestazione è unitaria e composta da tutte le attività necessarie per reperire, selezionare e somministrare le unità di personale. Unico è il prezzo, in termini di corrispettivo, per tutte e per ciascuna. Non è pertanto ipotizzabile la partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale (nei quali, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie). È peraltro ammissibile la partecipazione di raggruppamenti di tipo orizzontale, nei quali tutti i membri eseguono quota parte delle medesime prestazioni, la mandataria in misura maggioritaria (la mandataria reperisce, seleziona e somministra un numero superiore di

unità di personale, rispetto a quelle reperite, selezionate e somministrate da ciascuna mandante).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da ciascun operatore economico che componga il concorrente in forma plurisoggettiva (quindi: a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica).

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2, deve essere soddisfatto dal concorrente complessivamente, cumulando ove necessario il fatturato degli operatori che lo compongono (per esempio, complessivamente dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Fermo restando che ciascun membro può eseguire prestazioni in misura inferiore o pari alla quantità di requisiti da esso apportata), detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA e possesso dell'autorizzazione ex d.lgs. 276/2003). L'avvalimento rispetto ai requisiti economico-finanziari (essendo tali requisiti preordinati a garantire alla Committente la solidità in termini economico-finanziari dell'esecutore e la sua capacità di fare fronte a tutte le spese e gli oneri connessi con l'esecuzione del contratto) deve essere corredato dalla dichiarazione di impegno dell'ausiliaria a fornire liquidità e risorse anche economiche e monetarie, ove siano necessarie all'aggiudicataria ai fini dell'esecuzione del contratto e quindi dell'esatto adempimento. In caso contrario lo si riterrà inutile allo scopo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara, né è ammessa la partecipazione separatamente sia dell'ausiliaria che dell'impresa che si avvale dei requisiti. Saranno esclusi tutti i concorrenti in tal modo "collegati".

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso, in ragione della specificità del contratto e del carattere unitario delle prestazioni da eseguire. Non essendo identificabili prestazioni prevalente e accessorie, né essendo separabili parti del servizio, il ricorso al subappalto sarebbe impossibile o idoneo a pregiudicare gli interessi della Committente e/o dei lavoratori somministrati.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 18.000,00 salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt.

103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103 comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La fideiussione deve essere nelle forme previste dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016, rilasciata da soggetti autorizzati. Il concorrente, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito
- 2) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 4) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno del medesimo garante a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

19

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

20

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti devono effettuare, prima di presentare l'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 80,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Nel caso in cui sopravvengano diverse disposizioni dell'A.N.A.C. in ordine alle modalità e all'importo, i concorrenti dovranno conformarsi, ammesso che siano *ratione temporis* applicabili.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta tecnica di ciascun concorrente deve essere contenuta in una busta (Busta B), l'offerta economica di ciascun concorrente deve essere contenuta in un'altra busta (Busta C) entrambe contenute in un plico, insieme con un'altra busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A), che dovranno avere i contenuti e la forma di seguito indicati.

Il plico e le buste interne dovranno essere di dimensioni idonee a contenere la documentazione richiesta e di formato adeguato per garantire la conservazione, la non adulterazione e la non visibilità del contenuto dall'esterno. Dovranno a tal fine essere chiusi e sigillati, con ogni modalità idonea allo scopo, a pena di esclusione: non saranno ammesse offerte per le quali, le condizioni nelle quali arriveranno presso la stazione appaltante, il plico e le buste interne, facciano ritenere che possano esserne stati adulterati o visti i contenuti. La Busta C dovrà restare sigillata fino al momento della lettura delle offerte economiche.

I concorrenti, a loro cura e rischio, devono garantire l'integrità di plico e buste.

L'offerta di ciascun concorrente dovrà pervenire
ENTRO LE ORE 10,00 DEL 29 GENNAIO 2018

21

Il termine è perentorio e previsto a pena di esclusione. Il rispetto del termine è a rischio del mittente. Farà fede la ricevuta redatta dal personale della stazione appaltante all'arrivo dei plichi, recante data e orario in cui perverranno, e che sarà in ogni caso conservata ed acquisita al verbale di seduta pubblica e, a loro richiesta, consegnata in copia conforme ai concorrenti. Non saranno ammesse alla gara eventuali offerte pervenute oltre la scadenza del termine.

Ciascun concorrente è, nei rapporti con la stazione appaltante, l'unico responsabile per la tempestiva consegna del suo plico. In caso di mancata o ritardata o inesatta consegna, per qualunque motivo (anche non dipendente da suo proprio comportamento, ed anche eventualmente riconducibile a responsabilità del vettore da esso incaricato), resterà escluso dalla gara, senza che la stazione appaltante possa in alcun modo disporre l'ammissione. I concorrenti sono informati che il rispetto del termine implica rispetto di: orario, giorno, mese, anno. E che anche l'orario imposto ha valore perentorio, inderogabile.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, i dati identificativi del concorrente [denominazione o ragione sociale] e riportare la dicitura:

“CIG 732539967C - Procedura aperta – Somministrazione personale – Scadenza offerte: 29 Gennaio 2018 Ore 10.00 - NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, potranno essere indicati sul lato esterno del plico la denominazione o ragione sociale ed i recapiti di tutti o anche del solo capogruppo.

L’offerta di ciascun concorrente deve pervenire, nel termine indicato, presso la sede della stazione appaltante, così indicata:

R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

LOCALITA' LE MORELLINE DUE, SNC

57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO AL PIANO PRIMO

22

Il plico dovrà essere consegnato inderogabilmente all’Ufficio Protocollo.

In caso di consegna altrove o anche presso altro Ufficio o luogo nella disponibilità della stazione appaltante, il plico non sarà ammesso.

Tengano presente i concorrenti che l’Ufficio Protocollo ha il seguente orario di apertura

LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30

LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,00

Le consegne dei plichi dovranno intervenire in detti orari.

Il plico dovrà contenere al suo interno 3 buste chiuse e sigillate, recanti rispettivamente le seguenti diciture:

“A - Documentazione amministrativa”

“B – Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”.

Ciascuna busta dovrà contenere i documenti di seguito indicati, tutti redatti in lingua italiana.

Per i concorrenti aventi cittadinanza e sede legale italiane o di/in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per tutti gli altri le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza in conformità alle previsioni di cui al d.p.r. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Termine prorogabile ove vi siano sospensioni o ritardi nel procedimento di gara o comunque su richiesta della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del

concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e/o della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione, anche non direttamente relative all'offerta, che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Parimenti insanabile è la consegna di plichi: tardivi; non pervenuti all'ufficio competente o non pervenuti con le modalità prescritte; non integri o pervenuti in condizioni tali da far ritenere che possa esservi stata visione/adulterazione da parte di terzi durante la consegna; contenenti buste non conformi e tali da consentire la visione anticipata delle offerte economiche. L'elencazione che precede è esemplificativa e non tassativa.

L'irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (Busta A) è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad esempio, ove mancanti: la garanzia provvisoria, può essere integrata, se già acquisita nei termini e con data certa; il contratto di avvalimento può essere prodotto, se già sottoscritto nei termini e con data certa; le dichiarazioni sul possesso di requisiti, possono essere integrate/corrette se i requisiti sono effettivamente posseduti). La relativa valutazione discrezionale compete alla stazione appaltante. I concorrenti sono invitati a prestare particolare attenzione nella predisposizione di documenti/buste/plichi, costituendo comunque ogni tipo di irregolarità sia un impedimento alla automatica loro ammissione, sia un inutile incidente procedimentale idoneo a impedire la celere conclusione della gara.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante ordinerà al concorrente le produzioni necessarie, assegnandogli un termine di non oltre 10 giorni (che potrà essere anche inferiore, in considerazione

delle circostanze, del tipo di irregolarità/sanatoria, dello stato o della fase della gara) perché siano rese/i, integrate/i o regolarizzate/i le dichiarazioni e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Se il concorrente effettuerà tempestivamente utili produzioni, potrà essere ammesso in conformità alle previsioni di legge e secondo la *lex specialis* di gara.

L'eventuale mancato tempestivo e utile adempimento ne determinerà l'esclusione, per difetto dei presupposti per l'ammissione ovvero per violazione della *lex specialis* di gara e manifestazione per fatti concludenti della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio di non partecipare ulteriormente alla gara.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Allegato 2 - Domanda di partecipazione alla gara compilata in ogni sua parte da ciascun operatore economico e sottoscritta;
- Allegato 3 - DGUE compilato e sottoscritto da ciascun operatore economico;
- Allegato 4 - Attestazione integrativa sul possesso dei requisiti di ammissione e sull'insussistenza di cause di esclusione e accettazione di condizioni di gara e contrattuali generali compilato e sottoscritto da ciascun operatore economico;
- Allegato 6 Mod. S.7.4.1. compilato e sottoscritto da ciascun operatore economico.

All'interno della Busta A, ciascun concorrente dovrà inserire un'ulteriore busta A.1, nella quale inserirà:

- Disciplinare di gara sottoscritto per presa visione e accettazione da ciascun operatore economico;
- Schema di contratto di Accordo Quadro e Relazione illustrativa – Allegato 1 e 1 A sottoscritti per presa visione e accettazione da ciascun operatore economico.

La busta A.1 sarà aperta solo per l'aggiudicatario.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione (Allegato 3) secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (precompilata)

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Eventuali dichiarazioni inerenti il subappalto e la volontà di ricorrervi, saranno considerate inutili e come mai presentate, poiché il subappalto non è ammesso. Resta fermo che in fase di esecuzione, l'aggiudicatario che abbia eventualmente dichiarato di voler ricorrere al subappalto non vi sarà autorizzato e dovrà eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto rileva ai fini dell'esecuzione e non dell'ammissione.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara che per esso non ricorre alcun motivo di esclusione tra quelli previsti dall'articolo 6 del presente disciplinare.

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega altresì la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
- d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e

norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 4

Il concorrente rende altresì la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 4 ai sensi degli artt. 46 e

47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e dichiara il possesso dei requisiti ivi specificamente dedotti, accettando altresì le prescrizioni ivi richiamate;

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di Sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

3. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

4. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

10. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di competenza; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
2. documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93 comma 8** del Codice;
3. ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell’A.N.AC. di € 80,00 (ottanta/00).

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- originale o copia autentica e conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti in caso di RTI costituito:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale del servizio che sarà eseguita da ciascuno dei singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. la percentuale del servizio che sarà eseguita da ciascuno dei singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE – TECNICA ED ECONOMICA

Le offerte, tecnica ed economica, a pena di esclusione, dovranno essere:

- redatte in lingua italiana
- sottoscritte dal concorrente (dal legale rappresentante o suo procuratore, secondo le regole civilistiche di rappresentanza, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.)
- recanti tutti i contenuti prescritti
- inserite nelle Buste in conformità al presente Disciplinare
- complete, chiare, non suscettibili di interpretazioni alternative, serie, fattibili
- autonome (provenienti ciascuna da autonomo centro di imputazione di interessi)

35

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

I concorrenti dovranno produrre la propria offerta tecnica composta dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione metodologica
- 2) Documento di prova psico-attitudinale
- 3) Pre-fattura.

Ciascun documento dovrà recare i seguenti contenuti.

1) DOCUMENTO 1. Relazione metodologica.

La Relazione metodologica dovrà essere redatta in lingua italiana, massimo 6 pagine in formato A4 - Times New Roman 12 – interlinea 1,5 – margine sx 2 e dx 2 sup. 2,5 inf. 2.

Dovrà recare separati paragrafi nei quali saranno trattati gli argomenti elencati di seguito:

Criterio 1. Organizzazione e reclutamento del personale: completezza e articolazione dei processi organizzativi funzionali alla ricerca e al reperimento del personale .

Sub Criterio 1.1. Modalità di individuazione dei candidati (con quali metodi/strumenti il concorrente ritiene di ricercare le persone da valutare ai fini della selezione).

Sub Criterio 1.2. Modalità di comunicazione con i candidati (modi e strumenti utilizzati per prendere il primo contatto e gestire le successive comunicazioni).

Criterio 2. Processi metodi e strumenti utilizzati per la valutazione dei candidati da selezionare

Sub Criterio 2.1. Processo e metodologia impiegati per le attività di valutazione (tipo e numero di prove cui sono sottoposti i candidati, modalità di esecuzione delle stesse, tempi di esecuzione delle stesse).

Sub Criterio 2.2. Cfr Documento 2 (descritto sotto)

Sub Criterio 2.3. Metodo di accertamento e documentazione del possesso dei requisiti essenziali prescritti per i candidati.

Criterio 3. Standard certificati – indicare soltanto i certificati di cui il concorrente è in possesso tra i seguenti:

Sub Criterio 3.1. Certificazione ISO 9001:2015 (o 2008 in fase di aggiornamento)

Sub Criterio 3.2. Certificazione OHSAS 18002:2008

Sub Criterio 3.3. Certificazione SA 8000:2014

Precisare i certificati di cui è in possesso anche la filiale che gestirà il contratto per conto del concorrente.

Criterio 4. cfr. Documento 3 (descritto sotto)

La Relazione metodologica dovrà essere chiara, sostenibile/fattibile, orientata allo specifico contesto. Nel caso in cui la Relazione dovesse risultare oscura / equivoca / non sostenibile / decontestualizzata, la commissione valuterà discrezionalmente se sia comunque ammissibile, ancorché non meritevole di punteggio elevato, ovvero se le carenze ne debbano determinare l'inammissibilità per assoluta inidoneità delle prestazioni offerte e dell'organizzazione delle stesse proposta.

2)DOCUMENTO 2. Documento di prova psico-attitudinale

Il concorrente deve fornire la documentazione che sarà utilizzata per sottoporre alla prova psico-attitudinale ciascuno dei candidati che andrà a selezionare per conto della Committente, ove

aggiudicatario del contratto.

Il documento dovrà essere impostato per la selezione di personale operativo (es. autisti/netturbini) e sarà valutato in termini di rispondenza della metodologia al fabbisogno ed agli obiettivi della stazione appaltante. Tenuto conto che le unità di personale da selezionare effettivamente saranno variabili come tipo e quantità (cfr. Relazione illustrativa), i contenuti specifici di detto documento potranno variare anch'essi di conseguenza, in fase di esecuzione, ferma la metodologia.

3) DOCUMENTO 3. Pre-fattura

Il documento deve essere predisposto come se il concorrente fosse in fase di esecuzione del contratto da aggiudicare. Il concorrente dovrà considerare come presupposti di fatto i seguenti dati di partenza: la stazione appaltante ha in ipotesi richiesto la selezione il reclutamento e la somministrazione di n. 3 unità di personale, inquadrati rispettivamente nel CCNL Utilitalia n. 1 a livello 3b n. 1 a livello 2b entrambi con qualifica di autista e n. 1 con qualifica di netturbino a livello 2b. Tali lavoratori hanno lavorato in ipotesi, come richiesto dalla stazione appaltante, per n. 3 mensilità.

Il concorrente predisponga la pre-fattura, relativa all'ultimo dei tre mesi indicati, tenendo conto di tutti i dati forniti.

37

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 5 o comunque con gli stessi esatti contenuti.

Nel modello sono inserite due Tabelle (n. 1 e n. 2) con una parte precompilata e due colonne da riempire: una denominata “Margine agenzia - MA”, l’altra denominata “Tariffa ora ordinaria IVA esclusa (To)” entrambe da compilare a cura del concorrente. La colonna MA conterrà la sua offerta economica, la colonna To il totale. Le altre voci sono da assumere fisse e immutabili sia ai fini dell’offerta che dell’esecuzione, nel caso di eventuale affidamento. In caso di incongruenza tra il valore MA e il valore To (errore nella somma tra MA e costo del lavoro su base oraria) sarà preso in considerazione il valore MA e rettificato conseguentemente l’altro (To).

Nell’offerta economica il concorrente indicherà in lettere e cifre la tariffa del margine di agenzia da applicare nell’esecuzione del servizio, fatti salvi gli adeguamenti contrattuali dovuti ad eventuali rinnovi del CCNL che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente affidamento, riferiti al CCNL Utilitalia (prima Federambiente) del 17/06/2011, sui seguenti livelli di inquadramento.

In ragione del rinnovo contrattuale del 10/7/2016 e della variazione della retribuzione base mensile dal 01/12/2018, si riportano due tabelle per le tariffe, rispettivamente da applicare fino al 30/11/2018 e dal 01/12/2018, che dovranno essere compilate entrambe, pena esclusione.

Tab. 1										
CCNL Utilitalia (Federambiente) fino al 30/11/2018										
Livello		Retribuzione base lorda mensile	EDR	Indennità integrativa mensile	Ctr INPS	Percentuale rischio INAIL *	Costo del lavoro su base oraria **	Margine agenzia (MA)	Tariffa ora ordinaria IVA esclusa (To)	
A	1b	€ 1.300,94	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 10,94			
B	2b	€ 1.606,08	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 13,39			
C	3b	€ 1.792,39	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 14,88			
D	4b	€ 1.942,10	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 16,09			
E	5b	€ 2.093,89	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 17,31			
F	6b	€ 2.300,47	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 18,97			
G	3b	€ 1.792,39	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 14,23			
H	4b	€ 1.942,10	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 15,38			
I	5b	€ 2.093,89	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 16,55			
L	6b	€ 2.300,47	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 18,13			
*		Percentuale INAIL settore inquadramento azienda								
**		Il costo del lavoro è calcolato sulle voci indicate in tabella								

Tab. 2										
CCNL Utilitalia (Federambiente) dal 01/12/2018										
Livello		Retribuzione base lorda mensile	EDR	Indennità integrativa mensile	Ctr INPS	Percentuale rischio INAIL *	Costo del lavoro su base oraria **	Margine agenzia (MA)	Tariffa ora ordinaria IVA esclusa (To)	
A	1b	€ 1.314,78	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 11,05			
B	2b	€ 1.623,17	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 13,53			
C	3b	€ 1.811,45	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 15,04			
D	4b	€ 1.962,76	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 16,25			
E	5b	€ 2.116,16	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 17,49			
F	6b	€ 2.324,94	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 19,16			
G	3b	€ 1.811,45	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 14,38			
H	4b	€ 1.962,76	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 15,54			
I	5b	€ 2.116,16	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 16,72			
L	6b	€ 2.324,94	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 18,32			
*		Percentuale INAIL settore inquadramento azienda								
**		Il costo del lavoro è calcolato sulle voci indicate in tabella								

È ammessa l'indicazione di numeri interi e di non oltre due decimali. Ove siano inseriti ulteriori decimali, non se ne terrà conto. Ove non siano indicati decimali, i primi due saranno considerati in misura pari a zero.

Informazioni aggiuntive relative al CCNL applicabile ai lavoratori somministrati, utili per la compilazione dell'offerta economica e quindi per la determinazione del margine agenzia (MA):

- Ore settimanali contrattuali: 38
- Mensilità 14
- Ferie: giorni 26 per settimana lavorativa su 6 giorni;
giorni 22 per settimana lavorativa su 5 giorni;
- Permessi (festività soppresse): 3 giorni se si è in forza nelle date dell'Ascensione, SS. Pietro e Paolo e 4 novembre

- divisore orario: 169 - art. 28 CCNL
- Trattamento di fine rapporto ai sensi art. 71 CCNL applicato.

L'eventuale differenza di costo effettivamente sostenuto dall'operatore economico e quello inserito in Tabella n. 1 e in Tabella n. 2 (costo del lavoro su base oraria) deve essere considerata nel margine di agenzia (MA) e quindi compresa nella tariffa ora ordinaria (TO) iva esclusa.

L'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina, nonché timbrata e firmata sull'ultima, allegando in calce copia del documento di identità del soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza per ciascuno degli operatori economici che compongono il concorrente, quindi: se il concorrente partecipa in forma monosoggettiva (da solo) l'offerta dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante; se partecipa in forma plurisoggettiva (per esempio, come raggruppamento temporaneo di imprese, costituendo) l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che ne fanno parte (quindi per esempio da tutti i membri del raggruppamento temporaneo).

Ogni concorrente, nel formulare la propria offerta, ha l'onere di controllare accuratamente le voci contrattuali e di costo inserite nelle predette Tabelle 1 e 2 e di tenere in considerazione tutti i fattori (produttivi, di spesa, di ritorno imprenditoriale ed economico, di rischio, ...) inerenti l'attività oggetto di affidamento, affinché la sua offerta sia formulata con piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione e di ogni altra che possa influire sui contenuti della stessa.

40

Ogni concorrente, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere pienamente tutte le condizioni di gara e contrattuali, e di accettarle incondizionatamente, con piena coscienza e conoscenza di tutto quanto rilevante a tal fine.

L'offerta economica, oltre a quanto sopra, dovrà recare l'indicazione dei seguenti elementi/informazioni:

- la stima dei costi aziendali relativi alla manodopera e/o al personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto;

NB: LA MANCATA INDICAZIONE DI ANCHE UNO SOLTANTO DEI PREDETTI VALORI COMPORTERA' L'ESCLUSIONE, SENZA POSSIBILITA' DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.

La stazione appaltante procederà alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta, potendo chiedere la produzione di documentazione ulteriore.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Ciascun concorrente è tenuto, per la consapevole formulazione dell'offerta e per l'ammissione della stessa, a calcolare preventivamente i costi aziendali relativi agli adempimenti imposti dal d.lgs. 81/2008 e dalle norme collegate ai fini della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché il costo del personale che dovrà impiegare per l'esecuzione delle prestazioni contemplate dal contratto. È infatti tenuto a formulare la propria offerta tenendo presente che il corrispettivo che ne risulterà conseguentemente determinato è di fatto un prezzo complesso, di cui fa parte anche il margine di agenzia. E detto prezzo complesso si compone di più voci, ciascuna delle quali deve essere dal concorrente stimata (per la formulazione dell'offerta) e, ove richiesto anche dichiarata (per giustificare l'offerta). Le voci ribassabili e non ribassabili sono tali perché lo prevede la legge e, in particolare:

- il margine di agenzia è stimato dal concorrente ed è da esso determinato nella cifra idonea a coprire l'utile che vuole realizzare e tutte le ulteriori voci di costo non predeterminate e indicate nella tabella precompilata dalla stazione appaltante
- le voci di costo inserite nelle colonne della tabella precompilate sono fisse come minimi inderogabili nel senso che saranno conteggiate in detta misura e dovranno essere sostenute dall'esecutore senza che esso possa ribassarle riducendole al di sotto del minimo stabilito nel CCNL e dalla normativa di riferimento, quindi senza che esso possa corrispondere ai lavoratori interinali cifre inferiori a quelle indicate o comunque stabilite dal CCNL e dalla normativa di riferimento
- quanto agli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla stazione appaltante, nel contratto qui oggetto di affidamento sono pari a zero, poiché l'esecuzione del contratto da affidare non genera interferenze i cui costi possono essere calcolati dalla stazione appaltante
- diversamente, gli oneri per la sicurezza aziendali, che l'esecutore deve sostenere in ogni caso per lo svolgimento delle sue attività, restano a suo carico e sono per legge incompressibili (cfr. art. 94 e seguenti del d.lgs. 50/2016; cfr. altresì linee guida ITACA sul calcolo degli oneri per la sicurezza aziendali, ultima revisione settembre 2015)
- a tutela dei lavoratori, anche il costo del personale impiegato è una voce per legge non ribassabile (cfr. art. 94 e seguenti del d.lgs. 50/2016) e il CCNL ne stabilisce il minimo

inderogabile, con la conseguenza che per i lavoratori interinali da collocare è predeterminato e viene bloccato nella tabella di cui al modello per l'offerta, mentre per l'ulteriore personale che lavora presso l'esecutore per la prestazione del servizio oggetto di affidamento, sarà stimato dai concorrenti e dovrà esserne tenuto conto nel determinare l'offerta e precisamente il margine di agenzia

– conseguentemente, nel determinare il margine di agenzia offerto, il concorrente è avvertito che il corrispettivo che gli sarà corrisposto sarà composto unicamente dalle voci indicate nella tabella, salve le precisazioni contenute nel Disciplinare di gara, senza possibilità di incremento e dovrà tenere conto di tutte le voci di costo poste a suo carico (tra le quali l'utile, i costi di erogazione dei servizi, ai costi dei materiali dei luoghi e delle attrezzature, ecc...), ivi comprese e specialmente quelle che per legge sono predeterminate nel minimo e devono essere da lui calcolate nella misura effettiva (costi aziendali per la sicurezza e costo del personale impiegato per l'erogazione del servizio)

– se il concorrente dovesse sbagliare la formulazione della propria offerta, andando a indicare (per conseguire l'aggiudicazione) un margine di agenzia troppo modesto, inidoneo a coprire i costi che dovrà sostenere, è avvertito che non potrà recuperarlo in fase di esecuzione, chiedendo maggiorazioni nel corrispettivo e, anzi, detta circostanza potrà determinare la rilevazione dell'anomalia della sua offerta, che potrà essere conseguentemente esclusa in autotutela con conseguente annullamento dell'aggiudicazione eventualmente già intervenuta e annullamento o risoluzione del contratto ove già stipulato, con tutte le conseguenze di legge e contemplate dal Disciplinare di gara.

19. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A ciascuna offerta potrà essere attribuito complessivamente un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:

- **fino a 70 punti per l'offerta tecnica non riparametrata**
- **fino a 30 punti per l'offerta economica riparametrata.**

19.1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

CRITERIO 1 – MAX 16 punti complessivi

Organizzazione e reclutamento del personale: completezza e articolazione dei processi organizzativi

funzionali alla ricerca e al reperimento del personale

Sub criterio 1.1. MAX 8 PUNTI

Modalità di individuazione dei candidati (con quali metodi/strumenti il concorrente ritiene di ricercare le persone da valutare ai fini della selezione). Saranno valutate con maggior favore le soluzioni che garantiscano i migliori livelli di: diffusione, trasparenza, par condicio.

Sub criterio 1.2. MAX 8 PUNTI

Adeguatezza delle modalità di comunicazione con i candidati (modi e strumenti utilizzati per prendere il primo contatto e gestire le successive comunicazioni). Saranno valutate con maggior favore le soluzioni che garantiscano: rapidità, semplificazione, accessibilità (anche per i candidati meno acculturati)

CRITERIO 2 – MAX 31 punti complessivi

Processi metodi e strumenti utilizzati per la valutazione dei candidati da selezionare

Sub criterio 2.1. MAX 9 PUNTI

Adeguatezza del processo e della metodologia impiegati per le attività di valutazione (tipo e numero di prove cui sono sottoposti i candidati, modalità di esecuzione delle stesse, tempi di esecuzione delle stesse). Saranno valutate con maggior favore le soluzioni che garantiscano un confronto più diretto con il candidato

Sub criterio 2.2. MAX 12 PUNTI

Adeguatezza della prova psico-attitudinale in termini di forma e contenuti. Il concorrente deve allegare alla Relazione metodologica il documento che sarà utilizzato per l'esperimento della prova psico-attitudinale. Saranno valutate con maggior favore le soluzioni che ne rivelino la idoneità a verificare i profili di cui alla Relazione illustrativa.

Sub criterio 2.3. MAX 10 PUNTI

Efficacia del metodo di accertamento e documentazione del possesso dei requisiti essenziali prescritti per i candidati. Saranno valutate con maggior favore le soluzioni che consentano la riduzione dei tempi e garantiscano adeguati livelli di certezza.

CRITERIO 3 – MAX 18 punti complessivi

Standard certificati

Sub criterio 3.1. MAX 3 PUNTI

Certificazione ISO 9001:2015 (o 2008 in fase di aggiornamento)

Saranno attribuiti n. 3 o 0 punti a seconda del possesso o meno della Certificazione

Sub criterio 3.2. MAX 3 PUNTI

Certificazione OHSAS 18002:2008

Saranno attribuiti n. 3 o 0 punti a seconda del possesso o meno della Certificazione

Sub criterio 3.3. MAX 3 PUNTI

Certificazione SA 8000:2014 Accountability e tutela dei lavoratori

Saranno attribuiti n. 3 o 0 punti a seconda del possesso o meno della Certificazione

I punti di cui sopra saranno incrementati e quindi RADDOPPIATI nel caso in cui anche le filiali che gestiranno il contratto siano in possesso delle medesime certificazioni

CRITERIO 4 – MAX 5 punti complessivi

Precisione ed esattezza nella predisposizione della pre-fattura.

Saranno valutate le pre-fatture fornite (in allegato alla Relazione metodologica) da ciascun concorrente. Nel caso di perfetta rispondenza alle prescrizioni di gara e contrattuali, saranno assegnati i 5 punti. Nel caso di anche un solo contenuto da emendare saranno assegnati 0 punti.

19.2 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

44

Relativamente alle offerte economiche, i punti saranno attribuiti come segue, fino a un massimo di 30 punti.

L'offerta migliore, determinata con l'applicazione del criterio del prezzo più basso prendendo soltanto i livelli B, C e D delle due tabelle n. 1 e 2 (cfr art. 18), sarà individuata come il minore margine di agenzia, determinata con la formula che segue.

Ai soli fini del calcolo per l'attribuzione del punteggio si ipotizza l'utilizzo delle unità di personale sotto riportate con N1-N2-N3-N4-N5-N6.

Tabella n. 1 periodo fino al 30/11/2018

N1 = 6 quale unità di personale 2' liv.

N2 = 15 quale unità di personale 3' liv.

N3 = 4 quale unità di personale 4' liv.

MAB= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 2b;

MAC= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 3b;

MAD= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 4b;

MATOT1 = [(MAB * N1) + (MAC * N2) + (MAD * N3)] somma ponderata del margine di agenzia totale periodo Tabella 1

Tabella n. 2 periodo dal 01/12/2018

N4 = 6 quale unità di personale 2' liv.

N5 = 15 quale unità di personale 3' liv.

N6 = 4 quale unità di personale 4' liv.

MAB= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 2b;

MAC= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 3b;

MAD= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 4b;

MATOT2 = [(MAB * N4) + (MAC * N5) + (MAD * N6)] somma ponderata del margine di agenzia totale periodo Tabella 2

MEDIA PONDERATA MATOT1-2 = [(MATOT1 + MATOT2) / (N1+N2+N3+N4+N5+N6)]
media ponderata del margine di agenzia delle due tabelle che individua l'offerta economica di ciascun concorrente.

45

Il valore più basso di MEDIA PONDERATA MATOT1-2, denominato P1, otterrà 30 punti

Ogni valore delle altre offerte, denominato Py, sarà parametrato secondo il seguente calcolo:

Punteggio offerta economica = 30 x (P1/Py)

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29 gennaio 2018 alle ore 14,00 presso la sede legale della Committente in Rosignano Marittimo – Località le Morelline due – Fraz. Rosignano Solvay (LI) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul profilo del committente. I concorrenti sono tenuti a prenderne visione. Ove non lo facciano e non abbiano perciò notizia delle date e delle

eventuali relative variazioni, non potranno lamentarne la lesione di alcun diritto o interesse.

Il RUP, da solo o coadiuvato da un seggio di gara (secondo discrezionale decisione della stazione appaltante, che potrà essere determinata anche in ragione del numero di offerte pervenute) procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà mediante utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. (potendosi provvedere per altri canali, in caso di malfunzionamento o urgenza che non tolleri eventuali ritardi che dovessero derivarne). L'acquisizione dei documenti sarà quindi presso gli Enti certificanti e per quanto di competenza presso gli interessati medesimi, come per legge. Nel caso di malfunzionamento e/o urgenza, sarà ammissibile l'acquisizione diretta di ogni documento, anche presso gli interessati o tramite modalità alternative alla piattaforma indicata.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri (almeno due con esperienza/competenze nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, almeno 1 con esperienza/competenze in ambito di affidamento di appalti pubblici).

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Le valutazioni della Commissione sono discrezionali, dunque non suscettibili di sindacato giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza.

Ammissioni ed esclusioni saranno disposte come per legge, in ogni tempo anche se nei termini consentiti, in ragione di:

- ammissibilità/inammissibilità dei concorrenti
- ammissibilità/inammissibilità delle offerte tecniche

- ammissibilità/inammissibilità delle offerte economiche
- ammissibilità/inammissibilità delle offerte complessivamente considerate.

21. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Le Buste B dei concorrenti ammessi sono aperte in seduta pubblica, se possibile nell'ambito della prima, altrimenti nelle successive. Qui non ne è letto il contenuto ma è soltanto dato atto del fatto che contengano o meno i documenti prescritti.

Le offerte tecniche sono affidate alla Commissione, la quale provvede alle relative valutazioni ed all'attribuzione dei relativi punteggi, senza riparametrazione per le offerte tecniche, in conformità al presente Disciplinare.

I punteggi daranno luogo alla graduatoria provvisoria parziale, relativa al solo punteggio tecnico.

I lavori della Commissione sono condotti in sedute riservate, anche mediante eventuali supporti telematici, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

La graduatoria provvisoria parziale è letta in seduta pubblica, prima dell'apertura delle Buste C contenenti le offerte economiche.

22. APERTURA DELLE BUSTE C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

47

Nella medesima seduta pubblica in cui è letta la graduatoria provvisoria parziale di cui al precedente paragrafo, il RUP (anche coadiuvato dall'eventuale seggio di gara) procederà all'apertura delle Buste C contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, alla presenza della Commissione. Altrimenti vi provvede direttamente la Commissione.

La Commissione valuterà le offerte economiche e provvederà all'attribuzione ed alla lettura dei relativi punteggi, da attribuire applicando il metodo di calcolo di cui al presente Disciplinare e, come previsto, riparametrati. Poi, sommati il punteggio tecnico ed il punteggio economico per ciascun concorrente ammesso, calcolerà il punteggio complessivo di ciascuno che darà luogo alla graduatoria provvisoria complessiva.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico otterrà la migliore posizione relativa.

Ove vi sia parità anche riguardo al punteggio tecnico, si procederà mediante sorteggio in seduta

pubblica.

La graduatoria provvisoria complessiva consentirà di individuare il primo graduato, riguardo al quale, nel caso in cui la Commissione constati che ricorrono i presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che provvederà agli adempimenti di cui al medesimo art. 97 del Codice, per la verifica di congruità. Nel caso di esito negativo (accertata l'anomalia dell'offerta) il concorrente sarà escluso e si provvederà allo stesso modo con quelli collocati nelle successive posizioni in graduatoria, fintanto che non sia individuata la prima migliore offerta non anomala.

Qualora essa non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto ed al valore economico del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

48

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice è valutata la congruità sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità anche

di più di una offerta, ovvero anche di tutte le offerte che appaiano anormalmente basse, secondo i parametri di cui al precedente paragrafo.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, può richiedere al concorrente primo in graduatoria (ed eventualmente a quelli che seguono) di produrre tutta o parte della documentazione a comprova del possesso dei requisiti attestati di cui all'art. 86 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, sempre che le offerte dei concorrenti collocati nelle successive posizioni rispondano al fabbisogno della Committente e risultino congrue e convenienti.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La Committente si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata, ravvisandone motivi di urgenza e nel caso in cui non si giunga all'affidamento ed alla sottoscrizione entro il 1° marzo 2018. L'aggiudicatario dovrà in tal caso dare corso all'esecuzione, conformandosi comunque alle previsioni contrattuali, seppure nelle more della stipula. L'esecuzione sarà in tali ipotesi consentita ordinata ed avviata sulla base delle sue attestazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti; nel caso di esito negativo sopravvenuto dei relativi controlli, l'esecuzione si avrà come mai autorizzata e la Committente nulla dovrà all'appaltatore, neppure per le prestazioni già eseguite, decadendo egli dall'aggiudicazione e non potendo stipulare, eseguire, riscuotere pagamenti. La Committente potrà provvedere al pagamento diretto delle risorse effettivamente impiegate per l'esecuzione, previo accertamento.

Ove il soggetto risultante aggiudicatario provvisorio non fosse effettivamente in possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante non darà corso all'aggiudicazione definitiva, escluderà il soggetto stesso dalla procedura di gara, procederà all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta, con successiva segnalazione del fatto all'Autorità per i conseguenti procedimenti sanzionatori.

50

Restano salvi gli effetti connessi a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con immediata ed automatica decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal dichiarante e obbligo per la stazione appaltante di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ove ne ricorrano i presupposti.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del

servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di mancato versamento nei termini, il recupero potrà avvenire portandole in compensazione automatica sul primo pagamento che gli sarà dovuto in fase di esecuzione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.540,00 (duemilacinquecentoquaranta/00) oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento all'esito dell'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

REA Spa si riserva la facoltà, per ragioni connesse con le esigenze del servizio pubblico, di eventualmente decidere in autotutela di:

- non dar seguito alla gara o posticiparne il calendario;
- annullare o revocare la gara, sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure non dar luogo all'aggiudicazione e/o alla stipula del contratto;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente ed ammissibile;
- non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, secondo il fabbisogno della stazione appaltante;

il tutto senza che i concorrenti possano vantare pretese o azionare diritti o agire in ragione di pretesi interessi legittimi, accettando essi stessi con la partecipazione alla gara di assumere il rischio per l'eventuale inutilità delle spese perciò sostenute ed ammettendo la possibilità di veder non confermate le loro aspettative di affidamento ed esecuzione, per le ragioni predette.

Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte dello stesso soggetto concorrente, di due plichi aventi lo stesso oggetto, saranno entrambi esclusi. Così come saranno escluse tutte le offerte tramite le quali uno o più concorrenti conseguano con qualunque modalità l'effetto di duplicare o moltiplicare la propria partecipazione.

Diversamente, il concorrente che, incorso in errore o per altra ragione intenda sostituire il plico originariamente inviato, mediante invio di un ulteriore e successivo plico, dovrà annotare sul lato esterno di quest'ultimo la seguente dicitura: "Plico sostitutivo del precedente consegnato tramite

_____ il _____” rendendo così inequivocabili sia l'identificazione del plico da sostituire che la propria volontà di sostituirlo. In mancanza della suddetta dicitura, entrambi i plichi saranno ritenuti non ammissibili e perciò esclusi.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole e previsioni contenute nel presente Disciplinare e nei suoi allegati con rinuncia a ogni eccezione.

In caso di discordanze:

- tra il contenuto delle dichiarazioni e quello dei documenti ad esse allegati farà fede il secondo
- tra l'offerta in lettere e quella in cifre, prevale la prima
- tra il MA e il To di cui al modello di offerta, prevale il primo ferme in ogni caso le cause di esclusione, anche per incompletezza o inadeguatezza o contraddittorietà o comunque inammissibilità delle offerte.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'esperimento della gara e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi se non nei casi e limiti di legge.

I dati vengono acquisiti e trattati ai fini della gara e dell'eventuale stipula del contratto, nonché dei relativi adempimenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle previsioni legislative, a:

- soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o consulenti che verranno di

volta in volta nominati;

– altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016, dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009. Ferme le prescrizioni di cui al FOIA adottato dall'ANAC.

Relativamente ai dati forniti, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nella presente informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa.

Responsabile interno del trattamento dei dati è la Rag. Lenzi M.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della stazione appaltante coinvolti nella gara e nell'esecuzione del contratto.

INDICE

1. PREMESSE – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI.....	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DEL CONTRATTO	7
4. DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO	9
4.1. DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO E DEL RAPPORTO CON IL SOMMINISTRANTE.....	9
4.2. DURATA DEL RAPPORTO CON I LAVORATORI SOMMINISTRATI	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	14
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
8. AVVALIMENTO	16
9. SUBAPPALTO.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ.....	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	26
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	28
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	30
15.3.1 Dichiarazioni integrative di cui all’Allegato 4.....	30

15.3.2 Documentazione a corredo	32
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	33
16. CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE – TECNICA ED ECONOMICA	35
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	35
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	37
19. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	42
19.1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA.....	42
19.2 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	44
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
21. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ...	47
22. APERTURA DELLE BUSTE C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	47
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	48
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	49
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	52
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	52